

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE CROCEVIE 90 APS

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione socio culturale Crocevrie 90 APS", di seguito detto "Associazione". L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Valderice. L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà la modifica del presente statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 – Durata

L'Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4 – Oggetto sociale

L'Associazione, avente carattere apolitico e senza scopo di lucro, si prefigge la promozione di ogni attività spirituale, sociale, culturale-ricreativa, sportiva, turistica, teatrale, musicale, folcloristica, di tutela ambientale, di educazione e formazione dei giovani, delle comunicazioni multimediali e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della



SP

Spade



cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di

animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e

valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della

musica dal vivo. In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale

riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1, dell'art. 5 del CTS:

lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo

2003, n. 5, 3 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con

finalità educativa;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse

sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o

religioso;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica

e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà

educativa;

lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla

Legge 19. agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o

servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del

presente articolo;

lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e

della difesa non armata;



lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione potrà organizzare e gestire:

Feste e sagre paesane, sfilate, cortei, manifestazioni sportive, gare di podismo e ciclismo, tornei di calcio, tennis, bocce, tiro al piattello, tiro alla fune, calciobalilla, tennis-tavolo, carte, pallavolo, basket, pattinaggio, manifestazioni culturali e sociali, strutture ricettive, campi scuola e di villeggiatura, campeggi, ostelli per la gioventù, concorsi e gare di gastronomia, mostre, estemporanee, laboratori teatrali, laboratori multimediali, laboratori cinematografici e del tempo libero, rappresentazioni teatrali, film e cortometraggi, cori, canti e balli folcloristici, rassegne teatrali e cinematografiche, impianti sportivi e per il divertimento, gite sociali, spazi a verde attrezzato, convegni, concerti, corsi, concorsi di musica, pittura e letteratura, attività in genere di produzione e divulgazione di libri e opuscoli di ogni genere

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività, i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.



TITOLO SECONDO

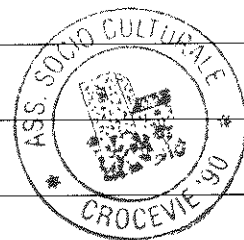
SOCI - VOLONTARI - DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 - I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci). Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione, tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La qualità di socio, si acquisisce all'atto di presentazione della domanda di ammissione, ma è subordinata alla condizione risolutiva dell'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di



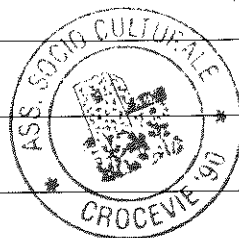
ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. Agli associati maggiori di età compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali. Il socio, minore di età, rivestirà la qualifica di "Socio Giovane". Detto socio non avrà diritto di voto e non potrà assumere cariche sociali fino al raggiungimento della maggiore età.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e se maggiorenni;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e se maggiorenni;



- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;

- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;

- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;

- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;

- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione entro il trenta settembre di ogni anno,

dandone comunicazione scritta al Presidente. Il recesso non libera il recedente dall'obbligo di

pagare la quota associativa per l'anno in corso.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;

- a versare le quote sociali e i contributi determinati dall'Organo Amministrativo;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei

tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale,

spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del

D.lgs 117/2017;

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;

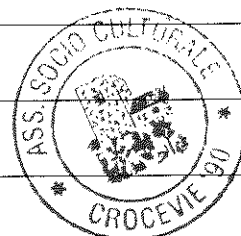
- mancato versamento della quota associativa e altri contributi eventualmente dovuti;

- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche, estinzione per gli enti;

- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli

scopi dell'Associazione;

- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti



verso l'Associazione;

- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, e approvato dall'Assemblea;

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività

di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni

dell'art. 18 del CTS. L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e

lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le

norme vigenti in materia.

TITOLO TERZO

ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;

- il Presidente;

- il Consiglio Direttivo;

- il Vice Presidente;

- il Segretario;

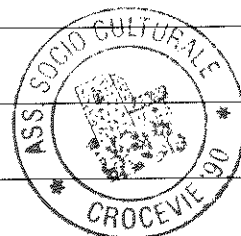
- il Tesoriere;

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente

dell'Associazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata inoltre:



- quando il Presidente lo ritenga opportuno;

- quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto a norma dell'articolo 20 del codice civile o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno dieci giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano a ciascun socio, come pure tramite fax, e-mail o pec; in aggiunta alle modalità indicate, può essere disposto l'avviso affisso presso la sede sociale o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Per

la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere

saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese

sempre a maggioranza semplice. Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati,

mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto

favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

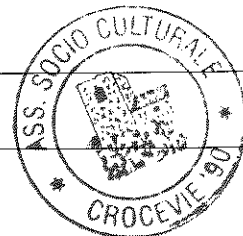
approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo;

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;

- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di



responsabilità nei loro confronti;

- determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;

- approva il bilancio preventivo ove previsto;

- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse

voci di spesa degli organi sociali e degli associati;

- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione,

stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo

quanto disposto dall'art. 28 seguente;

- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in

manca, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede

dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

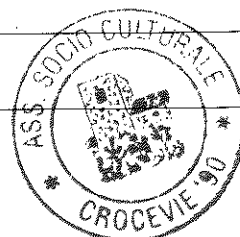
Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

- Ciascun associato ha diritto ad un voto;

- ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia

nessun socio può rappresentare più di n. 1 altro associato.

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

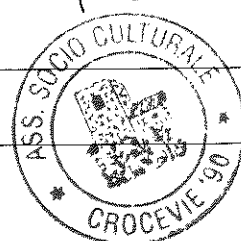


L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 – Organo di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 13 (tredici) soci eletti dall'Assemblea dei soci. I suoi membri sono rieleggibili. Non sono eleggibili i soci giovani poiché tali.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, fissa, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti. Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo. Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili, riducibili a 3 giorni in caso di urgenza. Il Consiglio direttivo può essere convocato anche in riunione telematica e/o telefonica. I lavori possono svolgersi anche in forma telematica e/o telefonica. Anche in questo caso dovrà essere redatto un dettagliato verbale. La carica di Consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il Consigliere che senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è considerato dimissionario.



Art. 14 – Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolve dal Vice Presidente.

Art. 15 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;

- cura la corrispondenza;

- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

- è a capo del personale.

Art. 16 – Il Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;

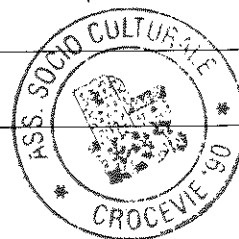
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

Art. 17 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere rieleggibili. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

TITOLO QUARTO



RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 18 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

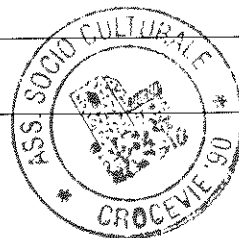
I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, con la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere, o in caso di assenza del Presidente o impedimento, dal suo Vice, per pagamenti superiori a € 20.000,00 (euro ventimila/00). Per pagamenti di importo inferiore potranno essere effettuati disgiuntamente, solo dal Tesoriere o solo dal Presidente.

Art. 19 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. L'Associazione può, inoltre, ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 20 – Beni immobili, mobili e altri beni



L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 21 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 22 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i soci possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario. Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.



Art. 23 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 24 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Essa non è frazionabile né ripetibile e non può essere restituita in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile. La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato, così come previsto dall'articolo 6 del presente statuto.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

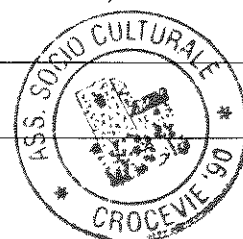
ART. 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione

Art. 26 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in



via straordinaria.

Art. 27 – Regolamento interno

L'Assemblea, se lo ritiene, approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato e comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Art. 28 – Controversie sociali

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione e i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri da nominarsi di volta in volta all'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 29– Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Il caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

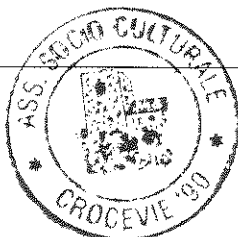
Art. 30 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" che potrà essere inserita nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

Il presente Statuto è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci il 30.10.2020.

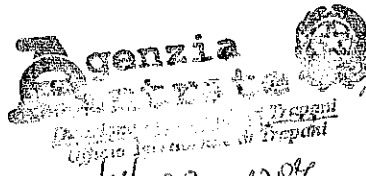
Il Presidente

Roberto Zucchi



La Segretaria

Spade Vite



REGISTRATO IL 05/11/2020 AL N. 1384 VOLUME 53
PAGATO € FSENIE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Francesco Filippo Ngans



Il s
n.
del
17
n.4
cas
lo
de



ASSOCIAZIONE SOCIO - CULTURALE

CROCEVIE
90

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE CROCEVIE 90 DEL 30.10.2020

In data 30.10.2020, alle ore 19,00, in via telematica, tramite video conferenza mediante l'applicazione informatica JITS MEET, previa convocazione del Presidente del 20.10.2020, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Socio Culturale Crocevie 90, per discutere e deliberare i seguenti punti all'ordine del giorno della sessione straordinaria dell'assemblea suddetta:

1. Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018

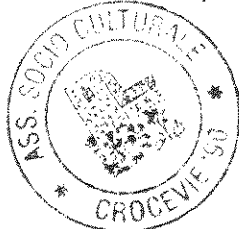
Sono presenti il presidente Pietro Bernardi ed il segretario Vita Spada.

Il presidente da atto che, in base al numero dei soci presenti nel collegamento in via telematica, l'assemblea non è validamente costituita in prima convocazione.

Pertanto, aggiorna la seduta, come da convocazione, alle ore 21,30, in seconda convocazione.

Il Presidente

Pietro Bernardi



La Segretaria

Vita Spada

Successivamente, alle ore 21,30, risultano presenti e collegati, i seguenti soci aventi diritto di voto:

BERNARDI PIETRO
SPADA VITA
PIAZZA MARIA
TOSTO PIETRO

COPPOLA LEONARDO
BICA GASPARE CONS.
NOLFO GIUSEPPA
LA COMMARE LAURA

ALASTRA ANTONINO
FONTANA ROCCO
FLORENO FILIPPO
PELLEGRINO GASPARE

FONTANA NICOLO'
CATANZARO ALFREDO

Risultano presenti per delega,

BILETI VINCENZO
SANSICA LUCIANO
MAZZARA ANNA
FILANGERI NICOLETTA

CIRINESI VITO
ACCARDO MARIA
MUSTAZZA PIETRO
IRACI GIOVANNI

MAZZARA GIUSEPPE
BONFIGLIO NATALE
CAMPO EMANUELE
ALASTRA GIUSEPPE

RINAUDO RICCARDO
FRONTE GIROLAMO

All'apertura dei lavori, il Presidente, comunica che ai sensi dell'art. 20 dello statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque, sia il numero dei soci presenti o rappresentati. I soci aventi diritto di voto, regolarmente iscritti nell'anno 2020 risultano essere n. 116. I soci presenti accreditati sono n. 14, mentre i soci presenti per delega sono n. 14 per come dichiarato dai presenti collegati e per le deleghe esibite a video, per un totale di n. 28 soci presenti e aventi diritto al voto. L'assemblea potrà, quindi, validamente deliberare, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti le modifiche da apportare allo Statuto richieste dal predetto D.Lgs. 117/2017.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea lo stesso Presidente Pietro Bernardi e quale segretario dell'Assemblea, lo stesso segretario Vita Spada.

Si procede quindi alla trattazione del punto all'O.d.G. **Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018.**

Il Presidente illustra l'argomento, precisando che la riforma del Terzo Settore prevede l'adeguamento degli statuti di tutte le Associazioni alle nuove norme di legge dettate dal D.Lgs. 117/2017 entro il 31 ottobre 2020 salvo nuove proroghe che potranno essere emesse in forza dello stato di emergenza Covid-19. La riforma del Terzo Settore è stata una legge lunga e travagliata, da tanto tempo auspicata, migliora la vita associativa, responsabilizza ancora di più il volontariato e l'associazionismo, introducendo l'iscrizione di tutte le Associazioni del Terzo Settore nel Registro Regionale della APS della Regione Sicilia ove esistente o all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Si passa alla lettura di tutti gli articoli, dal n. 1 al n. 30 dello Statuto adeguato al D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 e si apre la discussione punto per punto, passando alla votazione di ciascuno, dopo ampia discussione. Il Presidente al termine della discussione di ciascun punto da parte dell'Assemblea, mette ai voti ogni articolo dello Statuto dell'associazione adeguato al D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018, che vengono approvati all'unanimità, ogni volta, dall'Assemblea così come modificati e riformulati.

Il Presidente dell'Assemblea fa, quindi, constatare ai presenti che tutte le modifiche degli articoli dello Statuto proposte e discusse sono state approvate all'unanimità.

Pertanto, chiede all'assemblea di approvare la nuova formulazione complessiva dello Statuto della Associazione Socio Culturale Crocevie 90, comprendente le modifiche come sopra approvate, nella stesura coordinata che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante.

L'assemblea approva all'unanimità il nuovo testo dello statuto dell'Associazione Socio Culturale Crocevie 90, che entrerà in vigore dalla data della presente assemblea.

L'Assemblea così come costituita, all'unanimità, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente Pietro Bernardi, di apportare le eventuali modifiche nella denominazione dell'Associazione Socio Culturale Crocevie 90 qualora si rendesse necessario aggiungere l'acronimo di APS per come previsto dalla normativa in materia per gli Enti del Terzo Settore e di apportare altre eventuali modifiche e/o integrazioni che fossero richieste dalle Amministrazioni Pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.

Si dà altresì mandato al Presidente Pietro Bernardi, di richiedere l'esenzione dall'imposta di bollo così come previsto dall'articolo 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 e come confermato dalla Agenzia delle Entrate con Risoluzione n.158/E del 21 dicembre 2017 e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.Lgs. 117/2017. L'assemblea, infine delibera e conferisce mandato al Presidente Pietro Bernardi, di iscrivere l'Associazione Socio Culturale Crocevie 90, nel Registro Regionale della APS della Regione Sicilia ove esistente o all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

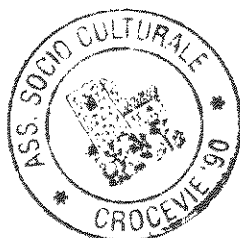
L'Assemblea, infine, tenuto conto che l'Associazione è iscritta alla Federazione Italiana Teatro Amatori con sede in Roma, via Del Gesù n.62, autorizza il presidente dell'associazione ad associarsi e comunque ad aderire alla FITA quale Rete Associativa riconosciuta ai sensi dell'art.41 del CTS.

Alle ore 22,30 il Presidente dell'assemblea, esaurita la discussione del punto all'o.d.g. ed in assenza di altre richieste di intervento, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente ed il segretario danno atto che viene allegato al presente verbale, per farne parte integrante, lo statuto dell'Associazione così come modificato ed approvato dall'assemblea dei soci oggi riunitasi.

I dati contenuti nel presente atto costituiscono anche idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni relative alla clientela, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231

Il Presidente
Pietro Bernardi

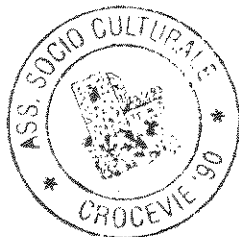


La Segretaria
Vita Spada
S/ade Vite

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Bernardi Pietro**, nato ad Valderice (TP) il 17-04-1970 ed ivi residente nella via Ustica n. 7 in possesso del codice fiscale: BRN PTR 70 D17 G319E, nella qualità di presidente dell'Associazione Socio Culturale Crocevie 90, con sede in Valderice nella via Castellammare n. 170, codice fiscale: 930090608 e P.IVA: 018450108, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara che il presente verbale e lo statuto allegato sono copia autentica all'originale del verbale di Assemblea Straordinaria dell'Associazione Socio Culturale Crocevie 90 del 30.10.2020.



Il Presidente
Pietro Bernardi

